



mercoledì 6 aprile 2016

## RASSEGNA STAMPA

### PROFESSIONI

#### **Professioni, pronto il Piano per la UE**

Il Sole 24 Ore pag. 41 del 6/04/2016

### SICUREZZA

#### **Dispositivi Protezione Individuale (DPI): in Gazzetta il nuovo regolamento UE**

[www.lavoripubblici.it](http://www.lavoripubblici.it) del 6/04/2016

#### **Impianti di protezione attiva contro l'incendio: le Linee guida all'applicazione del D.M. 20/12/2012**

[www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it) del 6/04/2016

#### **Sicurezza sul lavoro: ecco il Regolamento europeo sui DPI**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 6/04/2016

### CATASTO

#### **DOCFA: dal mese di aprile utilizzabile soltanto la versione 4.00.3**

[www.lavoripubblici.it](http://www.lavoripubblici.it) del 6/04/2016

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

#### **Riqualificazione energetica in condominio: ok alla cessione Ecobonus**

[www.ediltecnico.it](http://www.ediltecnico.it) del 6/04/2016

### AGENZIA DELLE ENTRATE

#### **Regime fiscale forfetario: dalle Entrate una guida per i professionisti**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 6/04/2016

# Libera circolazione. Il Dipartimento delle politiche europee ha presentato il documento a Bruxelles

## Professioni, pronto il Piano per la Ue

**Federica Micardi**

Presto le **professioni** avranno **standard minimi di formazione** a livello nazionale. È in via di costituzione un **tavolo tecnico** di lavoro tra ministero del Lavoro, ministero dell'Istruzione, Regioni e Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) che lavorerà a questo obiettivo per i casi in cui la formazione è stabilita dalle Regioni. La novità si legge nel **Piano nazionale di riforma delle professioni** presentato ieri all'Unione europea dal Dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio.

Il documento, di 173 pagine, riporta tutte le professioni presenti nel nostro Paese e indica le azioni prioritarie da mettere in atto. Oltre al tavolo di lavoro sulla formazione standardizzata sono considerate urgenti la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato, che devono essere più aderenti all'attività professionale, e la revisione dei percorsi

formativi di alcune professioni tecniche, in particolare ingegneri e periti, dove molte attività si sovrappongono.

Le professioni che entrano ufficialmente nel database nazionale sono 174 mentre nella versione precedente del Piano intermedio presentata a luglio 2015 erano 143.

Per tutte vengono specificati gli obiettivi, la formazione, le norme di riferimento e le eventuali criticità. Questa attività precede una semplificazione normativa dato che la complessità delle regole è tra i principali ostacoli della libera circolazione dei professionisti in Europa. La Ue da tempo sta lavorando per agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, prima con la direttiva 2005/36/CE e successivamente con la direttiva 2013/55/UE, che ha introdotto la Tessera professionale europea; dal gennaio di quest'anno la Tpe può essere richiesta da cinque professioni (agente immobiliare, infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina).

I lavoratori potenzialmente interessati da queste riforme sono milioni (un numero preciso non esiste) ma sommando le 27 professioni iscritte a ordini e collegi, che contano circa 2 milioni di persone (2,3 milioni secondo il Piano di riforma) e tutte le altre professioni il numero è di almeno 5 milioni.

Per alcune professioni, come commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, le riforme già adottate vengono considerate in linea con gli obiettivi. Nel caso di avvocati e attuari non sono previsti interventi ma gli stakeholders hanno evidenziato la presenza di criticità. Per gli avvocati si tratta dei casi di studenti laureati in Italia che da alcuni anni per bypassare lo scoglio dell'esame di Stato, che ha una percentuale di promossi piuttosto bassa, acquisiscono la qualifica in Spagna per poi chiedere il riconoscimento in Italia. Di tutt'altro tenore le "rimostranze" del Consiglio nazionale degli attuari, che chiede la previsione di un

tirocinio obbligatorio, ora assente, e di risolvere la contraddizione attualmente presente nel percorso formativo: due delle tre lauree magistrali previste dall'ordinamento per svolgere la professione non prevedono esami di tecniche attuariali.

Lo screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, previsto dall'articolo 59 della direttiva 36/2005, ha lo scopo di valutare se la regolamentazione sia «non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale». Il lavoro, che ha coinvolto ministeri, Regioni, ordini e associazioni di categoria è stato avviato nel gennaio 2014 e resta comunque aggiornabile per includere eventuali nuove professioni e per inserire le modifiche necessarie. Attualmente per alcune professioni, tra cui ingegneria civile, architettura e psicologia, è stata avviata un'indagine più approfondita con Bruxelles e gli altri Stati Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


### I numeri e gli obiettivi

#### I lavoratori interessati

Il numero dei lavoratori interessati è di quasi cinque milioni. Il Piano nazionale di riforma delle professioni presentato ieri alla Ue quantifica in 2,3 milioni i professionisti iscritti nei 19 ordini professionali e negli otto Collegi. Per le altre professioni una stima che il Cnel fece nel suo quinto rapporto (del 2005) delle professioni non ordinistiche parlava di 86 diverse attività per un totale di quasi 1,7 milioni di addetti.

#### Professionisti iscritti a ordini e collegi

**Oltre 2 milioni**



#### Professionisti non iscritti a ordini e collegi

**Oltre 3 milioni**

### TRA LE PRIORITÀ

Presto un tavolo tecnico per standard minimi nazionali di formazione. Per le professioni tecniche percorsi da rivedere.

### LE AZIONI DA INTRAPRENDERE SECONDO IL PIANO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI

#### AZIONE 1

Revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività)

#### AZIONE 2

Valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

#### AZIONE 3

Istituzione di un tavolo di lavoro tecnico con ministero del lavoro, il Miur, Regioni e Isfol per individuare, standard minimi nazionali per le professioni la cui formazione è rimessa da norma statale alle Regioni e per individuare le figure professionali che, non discendendo da norma statale, non sono propriamente legittime



SICUREZZA

## Dispositivi Protezione Individuale (DPI): in Gazzetta il nuovo Regolamento UE

06/04/2016



Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.81/51 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il **Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016** sui **dispositivi di protezione individuale**.

Il nuovo regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e stabilisce **requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)** che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Il nuovo regolamento (art. 2) **si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ma non si applica ai DPI:**

- a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
- c) progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme o da umidità e acqua durante la rigovernatura;
- d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

- e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

In riferimento alle disposizioni di cui agli **articoli 4 e 5**, i DPI sono **messi a disposizione sul mercato** solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il nuovo regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni e **devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza**, di cui all'**allegato II**, ad essi applicabili.

Nell'**articolo 6** viene precisato che il nuovo regolamento non pregiudica il **diritto degli Stati membri**, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al nuovo regolamento. Così come disposto all'**articolo 7**, gli Stati membri non devono ostacolare, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel nuovo regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al presente regolamento. In occasione, poi, di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al nuovo regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al nuovo regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Il nuovo regolamento **entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:

- a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

## Impianti di protezione attiva contro l'incendio: le Linee guida all'applicazione del D.M. 20/12/2012

A cura di:  
Alfonso Mancini

Publicato in: [Anticipazioni e notizie n. 1/2013](#)



Pubbligate le Linee guida del CNI (consultabili in allegato) all'applicazione del "Decreto impianti". Utile supporto per i professionisti nella formulazione delle Specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva contro l'incendio e della relativa Documentazione progettuale.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, su proposta del gruppo di lavoro per la sicurezza, ha condiviso le **“Linee guida all'applicazione del D.M. 20/12/2012 - Decreto impianti”** (consultabili in allegato), che sono state elaborate dalla Commissione Sicurezza Antincendio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia e che

hanno lo scopo di fornire un utile supporto di lavoro per il professionista antincendio.

Dette Linee guida, infatti, sono strutturate in modo da proporre una valida traccia da seguire sia con riguardo alla formulazione delle *“Specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva contro l'incendio”*, sia alla compilazione della relativa *“Documentazione progettuale”* per gli impianti di illuminazione e sicurezza, rilevazione ed allarme incendio, idrico antincendio e per i sistemi di controllo fumo e calore, indicando le relative specifiche tecniche, la documentazione di progetto specifica delle varie fasi progettuali, i riferimenti normativi e lo schema a blocchi.

Completano le Linee guida un esempio di *“Dichiarazione di conformità”* ed un esempio di *“Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto”*.

Si ricorda che il **D.M. 20/12/2012**, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2013 e recante *“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”* (in vigore dal 04/04/2013) disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio (impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; impianti di controllo del fumo e del calore), installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

**Le disposizioni del decreto in commento si applicano:**

- **agli impianti di nuova costruzione realizzati a partire dal 04/04/2013;**
- **agli impianti esistenti alla data del 04/04/2013 oggetto di modifica sostanziale, consistente in una trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale (ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma).**

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 20/12/2012 in oggetto gli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

- D. Leg.vo 334/1999 (attività a rischio di incidente rilevante);
- D.P.R. 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- D.P.R. 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
- D.M. 20/05/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- D.M. 13/10/1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg);
- D.M. 18/05/1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche);
- D.M. 24/05/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
- D.M. 14/05/2004 (depositi di G.P.L. fino a 13 mc).

SICUREZZA

## Sicurezza sul lavoro: ecco il Regolamento europeo sui DPI

di [Alessandra Marra](#) 06/04/2016

**Definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale nel mercato europeo**



06/04/2016 – Sono stati definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE, al fine di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori. E' stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il [Regolamento sui dispositivi di protezione individuale](#) che abroga la [Direttiva 89/686/CEE](#).  
DPI: i requisiti di sicurezza

Il regolamento **si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale**, tranne a quelli progettati per le forze armate, per l'autodifesa e per l'uso privato (protezione da condizioni atmosferiche, acqua e umidità).

Il regolamento **specifica i requisiti inderogabili ed essenziali** di salute e di sicurezza per i DPI conformi.

Il fabbricante dovrà effettuare una **valutazione dei rischi** al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI; successivamente dovrà progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione. Il fabbricante dovrà considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili.

I DPI dovranno rispettare anche **requisiti di carattere generale e offrire una protezione** adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Ad esempio dovranno essere ergonomici, ovvero progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

Inoltre sarà importante verificare **l'innocuità dei DPI**, ovvero l'assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo.

Infine andranno **verificati i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI**; ad esempio bisognerà controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.

### **Sicurezza: disposizioni sull'uso dei DPI**

Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di **stabilire prescrizioni** relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni **non riguardino la progettazione dei DPI** immessi sul mercato conformemente al regolamento.

Si specifica inoltre che **gli Stati membri non ostacolano**, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, **la messa a disposizione sul mercato dei DPI** conformi al regolamento.

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che **un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme** al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

CATASTO

## DOCFA: dal mese di aprile utilizzabile soltanto la versione 4.00.3

06/04/2016



Fino alla fine del mese di marzo 2016 è stato consentito al professionista l'utilizzazione, in via transitoria, anche la versione 4.00.2 del software Docfa, con la sola eccezione delle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015 (cosiddetta svuota impianti), per le quali si dovrà, invece, utilizzare esclusivamente la nuova versione 4.00.3.

**A partire dal mese di aprile 2016** dovrà essere utilizzato, tassativamente, solo il nuovo software **Docfa 4.00.3** dell'1/2/2016, in quanto l'utilizzo del precedente non consentirà la predisposizione di documenti idonei all'accettazione presso gli Uffici Provinciali del Territorio.

Il software Docfa permette la compilazione del modello di "*Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana*" con cui è possibile presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani.

Ricordiamo, per ultimo, che la nuova versione **4.00.3** ([clicca qui per scaricarla](#)) è aggiornata alle ultime modifiche apportate dalla **legge 28 dicembre 2015, n. 208** (c.d. *legge di stabilità per il 2016*) che, con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento.

5 aprile 2016, 14:10

## Riqualificazione energetica in condominio: ok alla cessione Ecobonus

L'Ecobonus 65% è finalmente disponibile anche per i condòmini e per coloro che rientrano nella "no tax area". I contribuenti che rientrano all'interno della "no tax area" non sono più [...]

L'**Ecobonus 65%** è finalmente disponibile anche per i **condòmini** e per **coloro che rientrano nella "no tax area"**. I contribuenti che rientrano all'interno della "no tax area" non sono più tenuti infatti a rinunciare alla **detrazione del 65%** delle spese sostenute per la **riqualificazione delle parti comuni** degli edifici nel **2016**. È diventato infatti possibile effettuare la **cessione dell'Ecobonus agli stessi fornitori** che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

Tale importante novità è stata introdotta mediante la **Legge di Stabilità 2016**, facendo esclusivo riferimento alle spese sostenute per **interventi di riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus), per le quali spetta la detrazione dall'imposta del 65%. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di **barattare il credito fiscale con le rate condominiali** per il pagamento degli **interventi di risparmio energetico**, demandando al recente provvedimento dell'**Agenzia delle Entrate** n. 43434 del 22 marzo 2016 la predisposizione delle regole per accedere a questa opportunità.

Per **orientarsi con sicurezza** all'interno di tale importante novità e **sfruttare la possibilità** concessa dalla legge, **Maggioli Editore** presenta una nuovissima guida che spiega gli obblighi di pagamento dei condòmini, illustra tutti i lavori che possono essere ammessi alla procedura agevolata con il corredo dei **vademecum all'uso** realizzati dall'ENEA, con l'ausilio di **numerosi esempi**, focus di chiarimento, un formulario ed una **ampia raccolta di casi concreti risolti**.

La guida, in comodo formato **e-book**, si intitola **Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d'imposta 65%**, ed è stata redatta dall'esperta autrice **Lisa De Simone**. Per maggiori **informazioni** sul pratico e-book **clicca qui**.


Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel recente provvedimento 43434 rilasciato lo scorso 22 marzo, la scelta di cedere il credito deve risultare dalla **delibera assembleare che approva gli interventi** (o, in alternativa, può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori). I fornitori, a loro volta, sono tenuti a comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per far sì che **l'operazione di cessione del credito possa concretamente avvenire**, il condominio è tenuto a trasmettere entro il termine del 31 marzo 2017 un'**apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate** con il canale Entratel o Fisconline contenente:

- **il totale della spesa sostenuta** nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
  - l'elenco dei **bonifici effettuati** per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
  - **il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito** e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
- Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle

Entrate.

Per capire con chiarezza **quali sono i soggetti che possono fruire di tale possibilità**, quali sono gli interventi di risparmio energetico che scontano tale opportunità e per avere un quadro preciso delle regole e degli adempimenti per la cessione del credito si consiglia il pratico e-book ***Riqualificazione energetica in Condominio***.



---

Publicato da **Redazione Tecnica** il **5/04/2016** in EDILIZIA

Tags: condominio, ecobonus 65, riqualificazione energetica

**Indirizzo dell'articolo originale:** <http://www.ediltecnico.it/39242/riqualificazione-energetica-in-condominio-ok-cessione-ecobonus/>

---

## Regime fiscale forfetario: dalle Entrate una Guida per i professionisti

di Rossella Calabrese 06/04/2016

**Le condizioni e i requisiti per fruire dell'aliquota fissa del 15% e le agevolazioni per chi aderisce**



06/04/2016 - Cos'è il regime fiscale forfetario del 15% per imprenditori e professionisti introdotto nel 2015, come si applica e quali sono le criticità emerse nel primo anno di applicazione. A tutte queste questioni risponde l'Agenzia delle Entrate con la [Guida al Regime forfetario](#) (Circolare 10/E del 4 aprile 2016).

### **Il regime fiscale forfetario**

Il nuovo regime per i piccoli contribuenti - spiega l'Agenzia - è stato introdotto dalla [Legge di Stabilità 2015](#) e successivamente modificato dalla [Legge di Stabilità 2016](#). Prevede un'imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, con un'unica **aliquota fissa del 15%** e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le **nuove attività** beneficiano dell'imposta sostitutiva al 5% **per i primi cinque anni**. I contribuenti in regime forfetario possono usufruire, in compensazione, anche del credito di imposta per gli [investimenti nel Mezzogiorno](#).

## **Chi può accedere al regime forfetario**

Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale. A differenza dei regimi agevolati previgenti, per fruirne non è prevista alcuna scadenza legata agli anni di attività o all'età anagrafica. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e chi inizia un'attività di impresa, arte o professione, purché rispettino alcuni **requisiti e condizioni**, tra cui: aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata, incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal comma 112 della Stabilità 2016.

## **Chi non può accedere al regime forfetario**

A partire dal 2016 non possono utilizzare il regime forfetario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo **superiore a 30.000 euro**. Tra i regimi speciali ai fini Iva e i regimi forfetari di determinazione del reddito che comportano la fuoriuscita dal regime rientra anche il **patent box**, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 190/2014).

## **Come accedere al regime forfetario**

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. **Chi svolge già** un'attività di impresa, arte o professione, accede al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del **regime contributivo agevolato**, i contribuenti sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ogni anno. Il possesso dei **requisiti** per l'accesso al regime e l'assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest'anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

## **Le agevolazioni per i piccoli contribuenti**

La Circolare ricorda che i contribuenti che applicano il regime forfetario godono di numerose agevolazioni: non addebitano l'Iva in fattura; non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr 633/1972; sono esonerati dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list;

sono esclusi dagli studi di settore; non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle; sono esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

I contribuenti devono però assicurare alcuni **adempimenti**: certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, versare l'Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta.

### **Regimi abrogati e periodo transitorio**

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per **esempio**, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell'imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018.

Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono **continuare ad applicarlo** per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l'attività nel 2015.